CONFINDUSTRIA

Nota di Aggiornamento

Aiuto alla crescita economica (ACE) e suo utilizzo

Febbraio 2018

Nota di Aggiornamento

L'ACE

L'articolo 1 del decreto "Salva Italia" (DL n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 2011) ha introdotto nel nostro ordinamento l'ACE (aiuto alla crescita economica o *allowance for corporate equity*), un'agevolazione tesa a promuovere la capitalizzazione delle imprese, rendendo al tempo stesso più equilibrato il trattamento fiscale tra capitale proprio e capitale di debito.

L'ACE consente una deduzione dal reddito imponibile commisurata, per i soggetti IRES, al rendimento nozionale del nuovo capitale immesso nella società (sotto forma di conferimento in denaro o destinazione di utili a riserva), rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010. **Per i soggetti IRPEF**, la deduzione è stata commisurata, fino al periodo di imposta 2015, al rendimento nozionale dell'intero patrimonio netto al termine di ciascun esercizio. Solo **a decorrere dal periodo di imposta 2016**, anche per questa categoria, **l'incentivo è stato ricondotto alla differenza tra incrementi e decrementi patrimoniali** (cfr. articolo 1, comma 550, lettera e), della L. n. 232/2016).

L'ACE **è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011**. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto "Salva Italia" ha inizialmente stabilito, per il primo triennio di applicazione (2011-2013), un'aliquota del rendimento nozionale pari al 3%; per gli esercizi successivi, si sarebbe dovuto provvedere ad una rideterminazione di tale coefficiente, mediante un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) è intervenuta sospendendo quest'ultimo sistema di calcolo per un ulteriore triennio, rideterminando il rendimento nozionale in misura pari al **4% per il periodo d'imposta 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016**.

La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), oltre a superare il meccanismo duale di calcolo tra soggetti IRPEF e IRES, come sopra ricordato, ha poi definitivamente abrogato il meccanismo di determinazione del coefficiente nozionale mediante decreto ministeriale e **ha ridotto l'aliquota ACE, in via transitoria, al 2,3% nel 2017, fissandola al 2,7% a decorrere dal 2018**.

In seguito, **con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50** (c.d. Manovrina) sono sopraggiunte nuove modifiche: nel corso dell'iter di conversione del decreto in legge è stata disposta **l'ennesima rimodulazione dei rendimenti nozionali ACE, fissati all'1,6% per l'anno 2017 e all'1,5% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**.

Oltre le modifiche citate, relative all'entità del coefficiente nozionale e al meccanismo di calcolo dell'incentivo, in anni recenti, la disciplina ACE ha subito altri interventi: l'articolo 19 del DL n. 91/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014), ad esempio, ha introdotto una c.d. **"super-ACE" per le società che quotano le proprie azioni**

in mercati regolamentati dell'Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo). La super-ACE avrebbe dovuto consentire un incremento del 40% delle variazioni in aumento del capitale proprio su cui viene applicato il rendimento figurativo. La misura, dopo essere rimasta tre anni in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea (ex art. 108 TFUE), **è stata definitivamente abrogata con la Legge di Bilancio 2017**.

Un secondo rilevante intervento sulla disciplina, anch'esso contenuto nel DL n.91/2014, ha riguardato la possibilità per i soggetti IRES e IRPEF di trasformare le eccedenze ACE non utilizzate (c.d. surplus ACE) in un **credito d'imposta fruibile in abbattimento dell'IRAP**, in 5 quote annuali di pari importo. Quest'ultima disposizione è entrata in vigore a **decorrere dal periodo di imposta 2014**.

Da ultimo, il DM 3 agosto 2017 ha operato la **revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina ACE**, per introdurre norme di coordinamento con le nuove regole contabili introdotte dal DLGS n. 139/2015. In particolare, il decreto ha **escluso la rilevanza**, ai fini del beneficio, di alcune **appostazioni contabili** che incidono sul patrimonio netto; ha stabilito regole attuative della sterilizzazione della base ACE in presenza di investimenti in titoli non partecipativi. Infine ha modificato le **disposizioni antielusive**, introducendo nuove regole volte a **sterilizzare quelle operazioni** che, in particolare all'interno del medesimo gruppo di imprese, possano favorire **capitalizzazioni di comodo**. Le novità più rilevanti riguardano **l'allargamento del perimetro delle società rientranti nella definizione di gruppo ai fini ACE** e la riduzione della base ACE per apporti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi non *white list*.

Fonte dei dati

Le informazioni statistiche di seguito fornite sono tratte dai dati del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che ne effettua annualmente la pubblicazione nell'ambito dell'analisi delle dichiarazioni fiscali delle persone fisiche e delle società di capitali.

I dati delle dichiarazioni presentate nel 2016 (anno d'imposta 2015) sono stati resi disponibili dal MEF in due fasi: per le persone fisiche il 9 maggio 2017 e per le società di capitali il 17 gennaio 2018.

Utilizzo dell'ACE da parte dei soggetti IRES

Per quanto concerne i soggetti IRES, **nel periodo d'imposta 2015 hanno maturato diritto alla deduzione ACE oltre 302.700 società di capitali**. Si osserva un sostanziale incremento **(+8,3%) rispetto al 2014**, periodo che a sua volta aveva fatto registrare un robusto aumento sul 2013 (+7,6%).

Il 38,1% delle società ha ottenuto l'ACE per l'intero quinquennio 2011-2015 (c.a. 115.200 società), il 15% invece ha maturato il diritto alla deduzione per la prima volta nel 2015.

Per quanto concerne **il totale delle deduzioni accordate, nel 2015** il dato ha registrato un nuovo record: **18,9 mld di euro** (+53,7% rispetto al 2014).

L'ammontare totale delle deduzioni non utilizzate nell'anno, riportabili ai periodi successivi, è pari a oltre 6,8 mld di euro (1,8 volte il valore del 2014).

Nel 2015 hanno fatto ricorso alla possibilità di **trasformare l'eccedenza ACE in credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP,** in 5 rate annuali di pari importo, oltre **1.800 soggetti**, per un ammontare complessivo di **238 mln di euro** (con riduzione del 16,7% rispetto al 2014).

Geograficamente, in termini di ammontare, il **48,6%** dell'ACE spettante per il 2015 proviene dalle regioni del **Nord-Ovest dell'Italia**, in particolare dalla Lombardia (38,5% pari a 7,3 mld di euro). Seguono le regioni centrali con il 26,24% (con il Lazio che raggiunge il 17,8%) e quelle del Nord-Est con il 20,37%.

In chiave dimensionale, l'incremento della quota dei soggetti che utilizzano l'ACE è direttamente correlata alla crescita dei ricavi. Nel 2015, il **49%** dell'ammontare complessivo delle deduzioni è stato assegnato ad un numero esiguo di società (**4.441** società su oltre **302.700** dichiaranti), aventi **ricavi superiori ai 50 milioni di euro**.
A tale riguardo, Confindustria già in passato aveva sottolineato la **capacità d'impatto decrescente dell'ACE in funzione della dimensione delle imprese che vi fanno ricorso**, proponendo, **per le sole PMI**, una misura sostitutiva rispetto alla disciplina ordinaria ACE, volta a riconoscere la **deducibilità dal reddito d'impresa**, ai fini IRES, di un ammontare pari al **50% degli investimenti nel capitale proprio,** che determinino un **incremento netto del patrimonio esistente in bilancio** alla chiusura di un dato periodo d'imposta (nel caso di specie corrispondente al periodo d'imposta 2016).

Riguardo l'andamento settoriale, sotto il profilo della **frequenza** numerica, i soggetti che hanno fatto maggiormente ricorso all'agevolazione operano nei seguenti comparti:

Attività	2015	2014	2013	2012	2011
Commercio (ingrosso e dettaglio)	19,2%	19,2%	19.3%	19.5%	20.3%
Manifatturiero	18,0%	18.1%	18.3%	18.5%	18.8%
Attività immobiliari	15,6%	16%	16%	16%	16%
Costruzioni	12,3%	12.6%	12.9%	13.7%	13.7%

Nel 2015, con riguardo all'ammontare ACE spettante, il settore finanziario e assicurativo ha assorbito il 37% del totale delle deduzioni (attestandosi a 7 mld di euro) **contro il 24% del settore manifatturiero** (4,5 mld di euro).

Utilizzo dell'ACE da parte dei soggetti IRPEF

Quanto **ai soggetti IRPEF** (società di persone ed imprenditori individuali), dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2015 si rileva un **incremento nel numero** dei soggetti che hanno maturato diritto alla deduzione (circa 235.000, +2,3% rispetto al 2014), per un ammontare complessivo di circa 1,5 miliardi di euro (+17,3% rispetto al 2014), crescita in parte imputabile all'innalzamento dell'aliquota di mezzo punto percentuale (4,5% per il 2015).

Per le persone fisiche, la deduzione nel 2015 continua ad essere associata principalmente a **partecipazioni in società di persone** (circa 1,2 miliardi di euro, +17,3% rispetto al 2014) ed in misura più contenuta allo svolgimento diretto di **attività d'impresa** (298 milioni di euro, +17,6% rispetto al 2014).

Le attività da cui proviene principalmente l'ACE sono in questo caso: commercio all'ingrosso e al dettaglio (42,0%), costruzioni (15,8%) e attività immobiliari (5,0%).

Le eccedenze non utilizzate ammontano a circa un miliardo, riportabili all'esercizio successivo o trasformabili in un credito d'imposta in diminuzione dell'IRAP.